

CONTRIBUTO SCRITTO SU ATTO DEL GOVERNO n. 162

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE)2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Per dare il via ad una vera rivoluzione energetica, come previsto dal PNIEC, si rende necessario definire alcuni punti che si ritengono fondamentali sul tema efficienza energetica.

1. Innanzitutto Federesco ritiene fondamentale la costituzione di una struttura dedicata alla Efficienza Energetica che gestisca tutte le attività connesse e che, soprattutto, preveda il trasferimento di fondi e competenze ora suddivise in diversi Ministeri, il più delle volte in contrasto tra di loro e che nella maggior parte dei casi non sono in grado, per mancanza di competenze specifiche, a dar corso celermente agli interventi previsti.

La pluralità di ministeri competenti coinvolti comporta infatti problemi di comunicazione e ritardi amministrativi. Per agevolare e snellire i rapporti tra gli operatori di settore è indispensabile prevedere pertanto l'istituzione di un interlocutore unico a livello governativo sui temi energetici, a cui attribuire la gestione delle risorse derivanti dall'unificazione di tutti i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica.

A tal fine Federesco ha elaborato una bozza di progetto come da **Allegato 1**.

2. Secondo tema, che Federesco ha proposto più volte, riguarda la costituzione di una Esco Pubblica a livello di Pubblica Amministrazione Centrale per tutti gli interventi relativi alla stessa: in tal modo si accelererebbero tutte le problematiche connesse alle gare che comportano per loro natura tempi molto lunghi con notevoli perdite di tempo ed evidente maggiori spese per lo stato dovute ai ritardi nella realizzazione degli interventi.

A tal fine Federesco ha elaborato una bozza di progetto come da **Allegato 2**.

3. Terzo punto di sistema la costituzione di un'agenzia per la povertà energetica cui facciano capo tutti gli interventi di efficientamento delle strutture di edilizia popolare al fine di aiutare i ceti meno abbienti che alla luce della drammatica situazione economica attuale sarebbero i più penalizzati.

A tal fine Federesco ha elaborato una bozza di progetto come da **Allegato 3**.

4. Altro tema di notevole importanza è la definizione del ruolo e delle competenze di GSE ed Enea ed anche in questo caso è indispensabile normare le relative aree di competenza in maniera chiara ed inequivoca.

È evidente che la transizione verso un'economia low carbon (attraverso l'efficienza energetica, la generazione distribuita e le fonti rinnovabili) impatterà drasticamente sul sistema energetico convenzionale basato su poche grandi centrali a fonte fossile, l'attuale capacità distributiva e la presenza di pochi grandi operatori del settore oil & gas.

È necessario, pertanto, che il Legislatore indirizzi il cambiamento attraverso l'individuazione di misure di carattere fiscale **penalizzanti** per chi inquina (o utilizza fonti fossili) e **premianti** per chi investe in efficienza energetica e riduzione di consumi ed emissioni climalteranti.

È necessario, inoltre, che la **governance delle tematiche energetiche sia unica** e sia orientata verso:

- **le tematiche ambientali e la sostenibilità dei sistemi produttivi**, per i benefici economico-sociali che potrebbero derivare da un'economia circolare basata sull'uso efficiente delle risorse;
- **il benessere sociale**, per favorire ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e lotta alla povertà, a favore di una migliore qualità dell'ambiente di vita e di lavoro;
- **un modello di sviluppo economico sostenibile** in tutti i settori.

Si segnalano inoltre le seguenti osservazioni:

- **Art. 5, comma 8bis**

Perplessità in merito all'assegnazione - per il solo Ministero della Difesa – “della realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero agli organi del genio del medesimo Ministero, che li eseguirà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini saranno stipulate convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa”.

Si ritiene preferibile estendere l'assegnazione delle funzioni riguardanti l'esecuzione delle opere pubbliche agli uffici preposti anche per tutti gli altri Ministeri.

- **Art. 8bis**

Perplessità in merito alla concessione del sistema di autolettura. Il sistema dell'autolettura è sicuramente una soluzione ma deve essere considerata temporanea in attesa di automatizzare la lettura in automatico da remoto. Ciò è possibile solamente favorendo l'installazione di strumenti di misura adeguati.

Si ritiene pertanto che avvalorare per legge la forma di lettura del dato in autolettura sia controproducente in quanto rallenterebbe il passaggio verso forme smart di contabilizzazione e ripartizione delle spese.

- **Art. 8ter, comma 4**

Perplessità in merito all'indicazione “senza scopo di lucro”. La frase sembra infatti in contrasto con quanto affermato successivamente in merito al giusto valore (costo) del servizio di lettura e ripartizione delle spese.

Si ritiene preferibile eliminare la dicitura.

A livello generale, in merito alla contabilizzazione e ripartizione delle spese si ritiene che possa essere fatto qualcosa in più in merito a:

- Sviluppo di portali informatici riportanti i dati di consumo.
- Comunicazione del dato di consumo telematico istantaneo da parte del distributore

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

PORTALI DI LETTURA

Favorire la creazione di portali informatici facilmente accessibili per la verifica dei consumi, in particolare nei condomini, ma non solo, consentirebbe di avere dati facilmente aggregabili sia per condominio che per condomino.

La soluzione renderebbe percorribile la fruizione del servizio con incremento della frequenza di lettura, che potrebbe diventare facilmente mensile, bimestrale o trimestrale senza alcuna difficoltà e senza passaggio di documentazione cartacea.

Dopo una prima fase di avvio in cui ogni eventuale stakeholder può autonomamente decidere di sviluppare un proprio portale di riferimento, in una seconda fase, i portali potrebbero essere certificati da enti terzi anche al fine di far convogliare i dati verso un database unico centralizzato, regionale o nazionale.

Il portale favorirebbe pertanto:

- Lo sviluppo di infografiche e forme di comunicazione innovative
- La riduzione dell'uso della carta
- La lettura e la comprensione del dato mediante sistemi smart, teleleggibili e telecontrollabili
- Il livello di analisi raggiungibile
- La gestione delle multiproprietà in siti/condomini diversi, mediante identificazione tramite codice fiscale o partita iva dei proprietari
- La lettura immediata del dato senza trasposizione temporale

COMUNICAZIONE DEL DATO DEL DISTRIBUTORE

La comunicazione del dato relativo ai consumi elettrici (POD) e di gas metano (PDR) da parte del distributore direttamente all'amministratore pro tempore del condominio o a suo delegato, definito in sede di assemblea condominiale, accelererebbe la determinazione dei consumi effettivi altrimenti solo stimabili. Tale soluzione rappresenterebbe l'unico sistema per incrociare i dati di ripartitori e/o contatori con i dati dei consumi reali effettivi, favorendo la determinazione dei costi e delle spese singole e complessive, altrimenti soggette a stime stabilite con eccessivo rischio di errore.

Per favorire questo difficile passaggio, occorrerebbe agevolare in qualche forma l'installazione di contatori teleleggibili o di apparecchiature di lettura da remoto abbinate ai sistemi di lettura dei contabilizzatori, con spesa eventualmente a carico del condominio, consentendo l'allargamento di *smart working* ed efficientamento energetico.

ALLEGATO 1

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 1

(Istituzione dell'Agencia per l'efficienza energetica)

1. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agencia per l'efficienza energetica, di seguito denominata «Agencia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

2. L'Agencia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176.

3. L'Agencia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi per l'efficienza energetica, attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La gestione del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è affidata all'Agencia, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'Agencia, in collaborazione con l'Agencia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019, il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2014 e promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate, anche tramite propri enti e società collegate. L'Agencia, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto

delle rispettive competenze, assicura il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti.

5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, l'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2014, ed i relativi aggiornamenti;

b) richiede ai soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi le informazioni statistiche di cui all'articolo 7, comma 4-ter del decreto legislativo n. 102/2014 e rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;

e) redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, con il supporto dell'ENEA e del GSE, un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di risparmio nazionale cumulato di energia finale di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n.

102/2014. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, l'Agenzia per l'efficienza energetica introduce, anche su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi; *(riproduce modificandolo l'art. 7, co. 5 che viene conseguentemente abrogato);*

d) aggiorna, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas;

e) favorisce sinergie con le regioni per facilitare lo sviluppo omogeneo dell'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale;

t) sostiene occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici;

g) formula proposte ai Ministri responsabili per migliorare l'efficacia delle misure per la promozione dell'efficienza energetica;

h) riferisce, almeno due volte l'anno, sulle politiche per l'efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore.

Art.2

(Organizzazione e funzionamento dell' Agenzia)

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di politiche energetiche.

4. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

5. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) da una quota pari al 30 per cento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

e) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

6. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Art. 3
(Personale dell'Agenzia)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di *cento unità*.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza;

b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero dello sviluppo economico, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

e) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni

normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)

1. Al decreto legislativo 4 luglio 2018, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) al comma 3, primo periodo, le parole «al Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite con le seguenti: «all'Agenzia per l'efficienza energetica»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con regolamento dell'Agenzia per l'efficienza energetica.»;

3) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2019, predispongono e comunicano all'Agenzia per l'efficienza energetica un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 4-ter, capoverso sostituire le parole «del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti: «dell'Agenzia per l'efficienza energetica.».

2) al comma 4-ter, lettera a), le parole da «il Ministero» a «anonima e aggregata;» sono soppresse;

3) il comma 5 è abrogato.

2. Le modifiche e abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2018 n. 54, nonché il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 gennaio 2015, recante "Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2015 n. 17, sono abrogati.

Art.5

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.

2. Ai fini dell'immediato avvio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce una *task force* posta alle sue dirette dipendenze che esercita le funzioni previste dall'art. 1, comma 5, fino all'entrata in funzione dell'Agenzia. L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

ALLEGATO 2

Costituzione Esco Pubblica

L'utilizzo della Energy Service Company (Esco) nell'ambito delle attività di efficientamento energetico relativo a i beni pubblici, attualmente, si esplica attraverso due principali modalità:

1. affidamento degli interventi ad Esco private che utilizzano capitale proprio o derivante dal mondo finanziario privato (Banche, Fondi di investimento, etc.);
2. affidamento degli interventi attraverso la costituzione di Esco Pubblico/Private, in cui il ruolo del Privato consiste nella partecipazione al capitale della Esco PP, in misura minoritaria, in cambio dell'affidamento della esecuzione degli interventi e con il compito del reperimento delle quote di capitale necessario alla copertura totale degli interventi.

Tali modalità comportano il reperimento del capitale necessario agli interventi attraverso il mercato del credito, che presenta le seguenti principali difficoltà:

- tassi correnti elevati e soggetti alle fluttuazioni e alla disponibilità del mercato.
- necessità di assicurare delle marginalità agli operatori che effettuano questo servizio.
- difficoltà di costruire il sistema di garanzie previste per le analisi di rischio per questa tipologia di interventi da parte degli operatori/ investitori.
- tempi di ammortamento dei PEF lunghi rispetto alle aspettative per gli interventi.

Uno strumento per contenere tali difficoltà e permettere al comparto pubblico di investire in interventi di efficienza energetica potrebbe essere rappresentato dalla Esco Pubblica, ovvero:

Società con capitale pubblico che effettui il servizio Esco per conto di Amministrazioni Pubbliche (Stato, Amministrazioni regionali, Amministrazioni provinciali, Comuni, Unione di Comuni, etc.) con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nelle varie fasi di sviluppo delle attività previste dai PEF di ogni progetto di intervento di efficientamento. In tale struttura potrebbero partecipare società/enti dello Stato (Poste Italiane, Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, GSE, ecc.) e si potrebbe individuare nel "gestore" degli immobili dello Stato (Agenzia del demanio) insieme a Poste Italiane i soggetti cui attribuire il ruolo di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali, nella considerazione che la totale conoscenza degli immobili di proprietà statale appare essenziale per realizzare qualunque intervento di efficientamento energetico degli stessi.

Per il supporto finanziario da parte di CDP, Federesco propone di seguito alcuni scenari operativi.

a) Supporto ai progetti SEAP presentati da Comuni o Unione dei Comuni

Tale supporto potrebbe essere anche a corredo degli strumenti finanziari messi in campo dall'UE (p.e. attraverso i progetti SEAP), al fine di rendere più rapidi i tempi di attuazione degli interventi e accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Per questo caso si potrebbero ipotizzare i seguenti tipi di intervento:

- supporto al finanziamento della fase progettuale del SEAP (per quanto non coperto dal programma europeo ELENA), con restituzione del capitale secondo quanto previsto dai PEF; oppure
- funzionare da Istituto o Banca di appoggio per ricevere i finanziamenti SEAP ed Elena per la parte progettuale.

b) Supporto a iniziative dirette della PA per interventi di efficientamento

In questo caso, la CDP potrebbe intervenire:

- al finanziamento dei singoli progetti proposti dalla Esco Pubblica a favore di beni pubblici, con restituzione del capitale secondo quanto previsto dai PEF; oppure
- a copertura del capitale necessario all'equity prevista nei PEF, lasciando la restante parte del capitale necessario da reperire sul mercato. In questo caso, CDP avrebbe anche la funzione di copertura del rischio attraverso l'utilizzo di appositi fondi, come il fondo di garanzia riportato di seguito; oppure

- assicurare la copertura di capitale sociale necessario alle Esco Pubbliche (anche mediante una partecipazione diretta), con reperimento delle risorse necessarie dal mercato o dall’esercizio di attività di Centrale di Acquisto per conto delle Amministrazioni aderenti alla Esco Pubblica.

L’introduzione della Esco pubblica evidenzia i seguenti elementi di positività:

- Attuazione dei disposti e prescrizioni legislative a carico dei soggetti pubblici in tema di efficienza energetica;
- possibilità di impiego di fondi già disponibili dalla vigente legislazione;
- facilitazione di attuare le procedure di appalto per gli interventi di risparmio energetico;
- sviluppo dell’economia regionale tramite creazione di posti di lavoro;
- riduzione dei rischi relativamente alla gestione operativa e contrattuale degli interventi;
- primo esempio di “*Best Practice*” nel settore in Italia. La messa a punto di tale modello potrebbe essere di esempio allo sviluppo di altri modelli simili in altre Regioni.



Figura 1 - I ruoli della ESCo Pubblica

ALLEGATO 3

Misure per contrastare la *Fuel Poverty*

La *fuel poverty*, traducibile in “precarità energetica”, si sta affacciando quale tema ancora relativamente nuovo nelle agende politiche nazionali benché negli ultimi anni la questione stia acquisendo sempre maggiore importanza ed eco.

Attualmente in Italia il tema della precarietà è affrontato in modo frammentario poiché, a livello politico, non esiste una visione complessiva, di lungo termine e inclusiva sul problema. Difatti, le tematiche relative alla salute, alla casa, all’indebitamento delle famiglie, all’ambiente e all’energie, ai problemi sociali e alle interdipendenze tra queste sono gestite in modo separato da i diversi Ministeri competenti.

Ne consegue che le tematiche relative alla salute, alla casa, all’indebitamento delle famiglie, all’ambiente e all’energia, ai problemi sociali e alle interdipendenze tra queste sono gestite in modo separato dai diversi Ministeri competenti. Questa situazione genera (o degenera in) un’inconsistenza degli interventi, una pluralità di portatori di interessi coinvolti, e procedure complesse non standardizzate che, inevitabilmente, comportano costi eccessivi, problemi di comunicazione e ritardi amministrativi.

Facendo esplicito riferimento al documento presentato e distribuito ufficialmente nel 2018 in occasione del Seminario pubblico dedicato al "Ruolo dell'Efficienza Energetica nel Contrasto alla *Fuel Poverty*" tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria Sapienza Università di Roma, Federesco ha individuato le misure e azioni utili nella lotta alla *fuel poverty* e che riguardano nello specifico:

- piena attuazione della direttiva europea 2012/27/UE;
- istituzione di un Organismo nazionale per la gestione di tutti gli aspetti legati alla *fuel poverty*;
- necessità di una definizione e di opportuni indicatori socio-economici;
- politiche di efficienza energetica e identificazione degli interventi tecnici da realizzare;
- costituzione di un apposito fondo sociale per la riqualificazione energetica.

L’adozione di un Piano di azione contro la *fuel poverty* dovrebbe, come primo importante effetto, prevedere l’istituzione di un Organismo che, a livello nazionale, sia deputato alla trattazione dell’insieme di aspetti inerenti le politiche mirate a contrastare il fenomeno.

Tale **Organismo** dovrebbe nascere sotto l’egida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrebbe configurarsi come braccio operativo del GSE.

Inoltre, assumendo il ruolo di acquirente unico dovrebbe:

- agire da provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito;
- servire per acquistare e vendere *commodities* (energia elettrica e gas) agli utenti connessi alla povertà energetica a prezzi calmierati (solo Federesco);
- definire progetti standard di efficienza energetica.

Il lavoro svolto da tale Organismo dovrebbe comprendere tutti gli aspetti della *fuel poverty*, ma in particolare dovrebbe sottolineare l'importanza di maggiori investimenti in efficienza energetica domestica.

L’istituzione del un fondo per finanziare lo sviluppo su un determinato ventaglio di iniziative locali deve inoltre essere in grado di valutare la replicabilità dell’azione in tutte le zone opportunamente selezionate, permettendo così l’attivazione di fondi anche da parte di comunità e associazioni di comuni e agendo da



garante rispetto ad una molteplicità di soggetti coinvolti provenienti da settori professionali diversi (assistenti sociali, termotecnici e responsabili di fondi).